

**Regolamento**  
**sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici**  
**(ROrP)**  
 (del 6 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;  
 visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015;

**decreta:**

**Competenza**

**Art. 1** <sup>1</sup>I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

<sup>2</sup>Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

**Importi**

**Art. 2** <sup>1</sup>Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) accattonaggio	da fr.	100.–	a fr.	300.–
b) animali vaganti	da fr.	100.–	a fr.	500.–
c) edifici pericolanti	da fr.	200.–	a fr.	1'000.–
d) imbrattamento di beni pubblici	da fr.	200.–	a fr.	500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica	da fr.	100.–	a fr.	300.–
f) schiamazzi notturni	da fr.	100.–	a fr.	300.–
g) esercizio della prostituzione	da fr.	200.–	a fr.	500.–
h) adescamento	da fr.	200.–	a fr.	500.–
i) dissimulazione del volto	da fr.	100.–	a fr.	1'000.–
l) costrizione a dissimulare il volto	da fr.	200.–	a fr.	2'000.–

<sup>2</sup>Per le infrazioni di cui all'art. 2 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) dissimulazione	da fr.	100.–	a fr.	1'000.–
b) costrizione alla dissimulazione	da fr.	200.–	a fr.	2'000.–

<sup>3</sup>In caso di recidiva, riservata l'applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell'autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

**Formularistica**

**Art. 3** Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

**Istruzioni**

**Art. 4** Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all'indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

**Dati centralizzati**

**Art. 5** I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l'esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l'eventuale esistenza di condanne precedenti.

**Deferimento**

**Art. 6** 1I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

- a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell'autore o altre circostanze concrete;
- b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;
- c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

2L'incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

**Anticipata garanzia**

**Art. 7** 1Per la riscossione dell'anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

2La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

**Normative comunali**

**Art. 8** Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP e la legge sulla dissimulazione del volto, non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

**Entrata in vigore**

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Pubblicato nel BU **2016**, 197.